



**L'IDEOLOGIA LIBERISTA  
DISSANGUA  
LE AZIENDE MUNICIPALI E IL BILANCIO COMUNALE**

**- 576,6 milioni di euro !**

La cronica difficoltà di far quadrare i conti del Comune ha indotto il Sindaco di Torino a rivolgersi di nuovo alle banche<sup>1</sup> per coprire il buco di € 75 milioni del bilancio 2009. Ovviamente queste esigeranno garanzie: quali? Forse quote azionarie nelle Aziende municipali che gestiscono i Servizi Pubblici Locali?

La Fondazione CRT già detiene direttamente il 4% di IRIDE mentre IntesaSanpaolo, attraverso il suo Fondo d'Investimenti Equiter<sup>2</sup> detiene una quota del 4% di Iride e del 10% in SAP - Società Acque Potabili.

Entrambi gli istituti bancari torinesi hanno un loro rappresentante nel Consiglio d'Amministrazione di ciascuna Azienda partecipata.

Di recente, in pubblici convegni, hanno anche manifestato, più o meno esplicitamente, le loro aspirazioni a impadronirsi addirittura delle reti e non soltanto della gestione dei servizi pubblici locali!

Si realizzerebbe così la privatizzazione totale, ossia la cessione ai privati di tutti i nostri beni comuni – compresa l'acqua.

Da parte sua il Sindaco di Torino - uno dei Comuni più indebitati d'Italia grazie alle Olimpiadi e alle speculazioni finanziarie sui titoli derivati – sembra non vedere altra possibilità per ripianare il bilancio che quella di mettersi al guinzaglio dei poteri finanziari. Si appresta infatti a offrire ai privati le ex Aziende Municipali su un vassoio d'argento e non risparmia nemmeno l'acqua: auspica che i privati entrino in SMAT e che SMAT sia assorbita dal Gruppo IRIDE, in barba alla Mozione del Consiglio Comunale che, in concomitanza con la Fusione Iride-Enìa, escludeva assolutamente tale ipotesi.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> v. La Stampa - Torino, 4 dicembre 2009, pag. 65; 31 dicembre 2009 pagg. 33, 60-61 e La Repubblica - Torino, 24 dicembre 2009, pag. III

<sup>2</sup> <http://www.equiterpa.com/?id=320> : «Per rendere possibile e conveniente l'incontro tra pubblico e privato, EQUITER propone partecipazioni dirette, finanza di progetto e partnership operative »

<sup>3</sup> Mozione n. 36 approvata dal Consiglio Comunale in data 29 aprile 2009 - mecc. 2009 02434/002

Ma chiunque non abbia portato il cervello all'ammasso del neoliberalismo può rendersi facilmente conto che il "buco" di bilancio non si sarebbe allargato a dismisura negli anni, e ancora nel 2008 avrebbe potuto essere agevolmente ripianato dalle risorse prodotte dalle nostre Aziende ex-municipalizzate, se queste non fossero state trasformate da Aziende Speciali (di diritto pubblico, esenti da tassazione) in Società per Azioni (di diritto privato, soggette a tassazione).

Pur tenendo conto che, in alcuni casi il Comune di Torino non è l'unico azionista, il totale delle tasse versate è imponente: negli ultimi otto anni le maggiori Società per Azioni del Comune hanno dovuto pagare allo Stato ben € **576,6** milioni di imposte, una somma **che sarebbe rimasta a Torino se le ex-municipalizzate fossero restate Aziende Speciali.**

Mediante le tabelle che seguono evidenziamo le cifre in dettaglio per le principali aziende torinesi di servizio pubblico.

Anno	<b>AEM</b>	Imposte versate come Società per Azioni €
	Imposte dovute come Azienda Speciale €	
1996-99	0	60.868.036,00(*)
2000	0	13.461.000,00
2001	0	12.146.000,00
2002	0	8.791.000,00
2003	0	29.310.000,00
2004	0	25.043.000,00
2005	0	47.547.000,00
	<b>iride</b>	
2006	0	63.710.000,00
2007	0	55.708.000,00
2008	0	66.464.000,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>387.890.502,00</b>

(\*) oltre a € 74.879.323 a carico AMGA

Tali importi comprendono le tasse dovute per gli anni 1996-99 più gli interessi e le multe irrogate dall'UE a IRIDE (AEM/AMGA). Ad essi **vanno aggiunti altri € 4.842.466** versati da **Iride** nel maggio 2007. (vedi pagina 5)

Tutti questi dati sono stati forniti dal vice Sindaco Dealessandri in risposta all' Interpellanza n. [I-2009-06454 /2](#) presentata dal Gruppo di Rifondazione Comunista e discussa nel Consiglio comunale di Torino il 4 novembre 2009

(\*\*) **AAM** – Azienda Acquedotto Municipale e Consorzio Po Sangone sono stati unificati nel 1999 in SMAT S.p.A.



GTT e AMIAT sono state trasformate in SpA dopo la scadenza della moratoria fiscale e non ne hanno quindi potuto usufruire.

Anno	<b>AAM</b>	
	Imposte dovute come Azienda Speciale €	Imposte versate come Società per Azioni €
1997-99	0	<b>11.171.368,00 (**)</b>
2000	0	4.201.003,78
2001	0	338.743,52
	<b>SMAT</b>	
2001 8 mesi	0	2.708.674,00
2002	0	1.603.892,00
2003	0	4.409.021,00
2004	0	5.748.154,00
2005	0	5.216.675,00
2006	0	4.281.029,00
2007	0	5.523.531,00
2008	0	9.089.832,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>54.291.923,30</b>

ANNO	<b>AMIAT</b>	
	Imposte dovute come Azienda Speciale €	Imposte versate come Società per Azioni €
2000	0	7.841.990,29
2001	0	12.102.678,08
2002	0	9.124.051,00
2003	0	8.005.674,00
2004	0	9.497.320,00
2005	0	9.007.444,00
2006	0	8.072.365,00
2007	0	6.407.946,00
2008	0	6.038.245,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>76.097.713,37</b>

ANNO	<b>GTT</b>	
	Imposte dovute come Azienda Speciale €	Imposte versate come Società per Azioni €
2001	0	7.683.952,00
2002	0	7.908.831,00
2003	0	8.102.666,00
2004	0	8.327.186,00
2005	0	7.699.796,00
2006	0	8.207.785,00
2007	0	5.545.985,00
2008	0	4.854.852,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>58.331.053,00</b>

**Totale delle tasse che NON si sarebbero pagate se le aziende fossero rimaste Aziende Speciali: € 576.611.191,67.** Ciò perché le Aziende Speciali, che gestivano i servizi comunali, erano state esentate dall'imposizione fiscale fin dai primi anni del '900 (e continuano ad essere esenti) in quanto enti comunali strumentali (caratteristica che mantengono anche in caso di gestione consortile intercomunale).

## Dall'Azienda Speciale alla Società per Azioni

Con la legge 142 del 1990 il Governo Andreotti introdusse la possibilità di trasformare le Aziende Speciali (di diritto pubblico) in Società per Azioni – S.p.A. (di diritto privato).

La differenza tra le due forme societarie è radicale: **l'Azienda Speciale di diritto pubblico** non ha scopo di lucro, i beni e servizi oggetto della sua attività non sono merci da scambiare sul mercato, bensì prestazioni rese alla collettività in termini di universalità, efficienza e trasparenza. Poiché l'Azienda Speciale non realizza "profitti", non è quindi soggetta a tassazione ma deve naturalmente procurarsi attraverso la fiscalità generale e le tariffe non solo la copertura dei costi ma anche i fondi per gli investimenti necessari alla manutenzione e sviluppo del servizio.<sup>4</sup>

**La Società per Azioni è invece soggetta al diritto privato** ed ha lo scopo di usare beni e servizi come merci da vendere/comprare sul mercato al fine di realizzare utili con i quali remunerare il capitale investito. E di conseguenza deve anche pagare le tasse sugli utili così realizzati.

### **La scelta della forma societaria per le Aziende di Servizi Pubblici è quindi una scelta politica**

La forma aziendale di diritto pubblico può garantire a tutti gli utenti il **diritto** al servizio. La forma aziendale di diritto privato riduce il diritto a **bisogno** e delega il mercato a soddisfarlo: basta pagare! E chi non può pagare, resta senza o si affida alla beneficenza.

Poiché i Comuni italiani erano restii a imboccare la strada della privatizzazione dei Servizi Pubblici Locali, il Governo Dini, con la legge 549 del 1995, incentivò questa trasformazione con un'esenzione fiscale triennale. Era però già allora chiarissimo il breve termine di quel beneficio: dopo il terzo anno, le nuove s.p.a. che gestivano i servizi pubblici avrebbero incominciato a pagare quelle tasse da cui prima, come Aziende Speciali, erano state sempre esentate in quanto parificate, per questo aspetto, alle amministrazioni comunali.

**Nel 1996<sup>5</sup> il Comune di Torino scelse di trasformare l'Azienda Speciale AEM – Azienda Elettrica Municipale in Società per Azioni in vista della cessione del 49% del pacchetto azionario ai privati. E naturalmente si avvale anche dell'esenzione fiscale suddetta.**

---

<sup>4</sup> In quanto ente di diritto pubblico, per l'Azienda Speciale non si pone nemmeno il problema della proprietà totalmente pubblica, essendo questa implicita nella sua natura giuridica. La trasformazione in Società per Azioni è invece il presupposto necessario alla successiva cessione del capitale a privati.

<sup>5</sup> Deliberazione del Consiglio Comunale di Torino n. 85 del 13 marzo 1996 mecc. 9600091/01

Ma questa agevolazione non poteva non cadere sotto i fulmini del diritto comunitario, in quanto misura distorsiva del mercato. L'avvio del procedimento risale al marzo del 1997!

E' interessante notare che, nello stesso anno, l'Antitrust italiana (allora presieduta da Giuliano Amato) sollevava qualche perplessità, infatti scriveva che *"appare dunque opportuno consentire alle Spa miste lo svolgimento di attività fuori territorio solo per il tramite di proprie società controllate che siano soggette ad una disciplina **fiscale** coerente con quella che regola l'attività delle imprese concorrenti"*. Proprio a questo scopo, infatti, SMAT (Società Metropolitana Acque Torino) acquistò la Società Acque Potabili SpA.

La decisione della Commissione UE (a firma del Commissario italiano Monti, presidente Prodi) è arrivata nel 2002, repertoriata come 193/2003<sup>6</sup>. Essa è stata confermata dalla Corte di Giustizia UE.

### **La UE non impone di privatizzare i Servizi Pubblici Locali**

La decisione UE si basa **non** sull'incompatibilità della gestione pubblica dei servizi comunali con il diritto comunitario (falsità continuamente propinata dai liberisti nostrani); ma sul fatto che gli aiuti pubblici – come l'esenzione dalle tasse per 3 anni - a società che operano sul mercato e quindi perseguono un fine di lucro (come prevede il codice civile), hanno un effetto distorsivo della concorrenza in quanto favoriscono le ex-municipalizzate rispetto a tutte le altre aziende che perseguono gli stessi fini di lucro in un mercato che deve, a questo punto, essere concorrenziale. L'UE ha così obbligato le aziende che avevano fruito di tali benefici a restituire allo Stato italiano le tasse non pagate, aumentate di multe e interessi di mora.

### **La UE chiede solo di decidere da che parte stare: Stato o Mercato**

Le considerazioni sulle Società per Azioni, che vengono portate a motivazione della decisione UE, sono coerenti con la giurisprudenza comunitaria che noi abbiamo già citato nel caso Iride – Enià (v. Nota 9).

In sintesi: la UE riafferma che la classica attività d'impresa è incompatibile con eventuali normative di favore (fiscali, nel nostro caso) come per esempio:

- l'apertura al capitale privato (alla faccia del mito spacciato anche da una parte del centro-sinistra che basti detenere il 51% del capitale per conservare la caratteristica pubblica)
- l'attività di mercato in altri ambiti territoriali (es: soggetto pubblico SMAT a Torino e privato SAP a Palermo<sup>7</sup>) o commerciali.

---

<sup>6</sup> <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:077:0021:0040:IT:PDF>  
v. anche Gazzetta Ufficiale UE L77/21 del 24.3.2003

<sup>7</sup> SMAT si è avvalsa della controllata SAP - Società Acque Potabili SpA , per concorrere e vincere la gara per la gestione dell'Acquedotto di Palermo.

Segnaliamo una perla: per la Commissione UE tali misure agiscono *“rendendo particolarmente redditizi gli investimenti di capitale in dette imprese con effetti distorsivi sul mercato dei capitali”*.<sup>8</sup> La Commissione ci ricorda che la vera concorrenza si fa sul mercato dei capitali, offrendo alti rendimenti al capitale investito e non sul mercato dei prodotti e servizi *“accontentando”* il consumatore finale. Cosa che peraltro ci ha ricordato il rappresentante di un fondo di investimento all'ultima assemblea di Iride<sup>9</sup>.

### **Decidono le istituzioni finanziarie?**

Di questo tipo di concorrenza parla la Commissione UE, ne parlano gli investitori istituzionali, ne parliamo noi; i nostri amministratori si decideranno a compiere finalmente una seria riflessione su questo argomento?

Oppure, per pareggiare il bilancio comunale, andranno a supplicare (pagando interessi in un momento di difficile collocazione del capitale finanziario) quelle stesse istituzioni finanziarie cui si è aperto l'accesso alla partecipazione azionaria delle ex-municipalizzate e i cui rappresentanti nelle assemblee degli azionisti (come nell'assemblea Iride sopra citata), sollecitano ulteriori aperture al mercato?

### **Oltre al danno fiscale, la beffa della patrimoniale**

Un'altra perla consiste nel fatto che, a seguito della suddetta decisione della Commissione, viene tassato anche il conferimento, come capitale, alle nuove SpA di quella parte del patrimonio comunale gestito dalle Aziende Speciali. Complimenti per l'invenzione di una *“patrimoniale”* per i Comuni a spese dei cittadini!

Un'ulteriore conseguenza negativa della Decisione della Commissione è il divieto per le ex-municipalizzate di accedere al credito agevolato della Cassa Depositi e Prestiti con l'obbligo di rimborsare il differenziale dell'interesse pagato<sup>10</sup>.

Per finire: la Decisione della Commissione Ue ribadisce (in linea con la giurisprudenza della Corte) l'impossibilità per le Aziende in questione di ricevere aiuti, pur legittimi, finché non siano state effettivamente restituite allo Stato le colossali somme accertate come aiuto indebito (le imposte non versate negli anni 1996-99). Un'azienda danneggiata per questo motivo è

---

<sup>8</sup> v. Punto 63 della Decisione, cfr. Nota 5

<sup>9</sup> v. *“Fusione Iride-Enia”*, pag. 13, a cura di Attac Torino e Comitato Acqua Pubblica Torino, [www.attactorino.org](http://www.attactorino.org) e [www.acquapubblicatorino.org](http://www.acquapubblicatorino.org).

<sup>10</sup> v. Punto 68 della Decisione, cfr. Nota 5

stata proprio la AEM di Torino (confluita nell'attuale Iride), come da Decisione della Commissione UE dell'8 novembre 2006<sup>11</sup>.

Lo ripetiamo senza tema di smentite: la decisione della Commissione UE, confermata dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, era perfettamente prevedibile sin dall'inizio, perché totalmente coerente con il diritto comunitario.

A controprova citiamo la risibile difesa delle aziende coinvolte che nella controversia giuridica in questione arrivarono a sostenere tutto e il contrario di tutto: prima si trasformano in S.p.a per operare liberamente sul mercato ma poi sostengono di "**non operare in mercati concorrenziali**" (punti 21 e seguenti della decisione) nè portano alcuna prova (nel caso utilissima) della "*missione di servizio pubblico*" da esse rivendicata (punti 110 e 116).

Per soprappiù la Commissione ha negato (punto 95) l'esistenza di una "*crisi sistemica*" dei servizi pubblici in Italia (alla faccia dei catastrofisti nostrani).

**Tutto ciò dimostra che la scelta effettuata è ideologica.** Ai cittadini non si è prospettata una scelta a partire da elementi di fatto, ma si è recitato il "mantra" del pensiero unico neo-liberale del "tutto mercato".

### **Decisione coraggiosa della Commissione Tributaria di Novara**

Non tutti gli amministratori nel nostro paese si sono fatti ammaliare da queste sirene, esistono ancora oggi Aziende speciali o Consorzi che non pagano l'Irpeg su attività extra-mercato o che si sono tenute fuori dal mercato.

In questo senso va citata la coraggiosa decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Novara che NON APPLICA la decisione UE all'Azienda Municipale di Novara<sup>12</sup> in quanto "**la decisione CEE n. 2203/193 del 5 giugno 2002 [...] non è da applicarsi al caso in questione in quanto estraneo alla realtà che si vuole sanzionare.** *I rapporti tra l'Azienda Municipale e il Comune di Novara sono regolati mediante deliberazioni del Comune con cui quest'ultimo ha espresso la volontà di utilizzare la società quale strumento di gestione del ciclo idrico integrato. Trattasi insomma di S.p.A. che non può operare sul mercato dirigendo la sua azione verso altre realtà al di fuori del Comune di Novara, non può agire in concorrenza e resta solo ed esclusivamente uno strumento operativo che di fatto la vede in simbiosi con l'ente pubblico*".

La Commissione Tributaria di Novara conferma quindi la strada indicata dal Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua: se i Servizi Pubblici Locali vengono posti fuori dal mercato, (ma per farlo con una Spa, come a Novara, occorre soddisfare condizioni ancora più rigide di quelle necessarie per affidarle il

<sup>11</sup> <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:366:0062:0065:IT:PDF>

<sup>12</sup> [http://www.giustiziatributaria.it/banca\\_dati/1-2008/ctp-novara\\_80\\_2007.html](http://www.giustiziatributaria.it/banca_dati/1-2008/ctp-novara_80_2007.html) - sez. I, 3 ott. 2007, n. 80

servizio "in house") è possibile godere di vantaggi, come l'esenzione fiscale, altrimenti vietati.

Purtroppo il processo di privatizzazione di tali Servizi è andato tanto avanti da rendere difficile - ma non impossibile - il ritorno all'Azienda Speciale e con essa il recupero di benefici economici quali le esenzioni fiscali, che continuano a esistere pur in misura quantitativamente ridotta. Quanto all'IVA va ricordato che altri servizi pubblici, come la scuola, ne sono largamente esenti.

### **Il ruolo del Parlamento italiano**

Ma la vera questione è che tutte queste misure rientrano nell'ambito del diritto nazionale e NON europeo, dipendono cioè dalla disponibilità del Parlamento italiano: pertanto l'uscita dal mercato (con il ripristino a pieno titolo dell'Ente di Diritto Pubblico per la gestione dei Servizi essenziali di interesse generale come il Servizio Idrico Integrato) è non solo un vantaggio fiscale per il futuro, ma anche il presupposto per una battaglia, pienamente compatibile con il diritto comunitario, per la totale defiscalizzazione dei servizi pubblici.

### **Il ruolo del Consiglio Comunale**

Il Comitato Acqua Pubblica Torino ha suggerito la soluzione a questi problemi con la Proposta di deliberazione di iniziativa popolare sostenuta da oltre 12.000 cittadini torinesi, depositata nel giugno 2009 e attualmente all'esame del Consiglio Comunale, che prevede di inserire nello Statuto della Città il principio che l'acqua è un bene comune e non una merce e che pertanto:

- il servizio idrico integrato non ha scopo di lucro,
- la proprietà della rete è pubblica e inalienabile e la gestione è attuata mediante Enti o aziende interamente pubblici (scelta di fondo che, sottraendo SMAT al rischio della privatizzazione, apre la strada al modello gestionale mediante Azienda di diritto pubblico)

Sul tanto, troppo, latte versato, dei milioni di tasse arretrate che peseranno sulle tasche dei cittadini torinesi, non vorremmo lacrime, ma una seria assunzione di responsabilità e l'impegno a voltare pagina.

Torino, gennaio 2010

[www.attactorino.org](http://www.attactorino.org)    [www.acquapubblicatorino.org](http://www.acquapubblicatorino.org)